

IL CODICE PRIVACY

- Ottobre 2005

INDICE E SCHEMA DELLA PRIMA PARTE

A) PRINCIPI E DEFINIZIONI

B) LE REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

B1) REGOLE GENERALI

B2) REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

B3) REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

B4) REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI IN AMBITO SANITARIO

Principi fondamentali di riferimento

- **Art. 97 della Costituzione**
- I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.
- **Legge n. 241 del 7 agosto 1990**
- Art. 1 - L'attività amministrativa è retta da criteri di economicità , di efficacia e di pubblicità.....La Pubblica Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento della istruttoria.
- Art. 22 - Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi.....

Diritto alla privacy

Art. 1 Diritto alla protezione dei dati personali

- **Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano.**

Art. 4. Definizioni

- 1. Ai fini del presente codice si intende per:
 - a) **«trattamento»**, qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
 - b) **«dato personale»**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
 - c) **«dati identificativi»**, i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
 - d) **«dati sensibili»**, i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

continua

- e) «**dati giudiziari**», i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
- f) «**titolare**», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
- g) «**responsabile**», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
- h) «**incaricati**», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- i) «**interessato**», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
- l) «**comunicazione**», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) «**diffusione**», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1. L'interessato ha **diritto di ottenere** la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2. L'interessato ha diritto di **ottenere** l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

- 3. L'interessato ha diritto di **ottenere**:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- 4. L'interessato ha diritto di **opporsi**, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

8. Esercizio dei diritti

- 1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta **senza formalità** al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
- 2. I diritti di cui all'articolo 7 **non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile** o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
- Omissis
- g) **per ragioni di giustizia**, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
- h) ai sensi dell'articolo 53 (**Trattamenti da parte di forze di polizia**), fermo restando quanto previsto dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
- omissis

9. Modalità di esercizio (d).

- 1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche **mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica**. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta **può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile**.
- 4. **L'identità dell'interessato** è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o **allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato**.
- 5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è **formulata liberamente e senza costrizioni** e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Art. 10 riscontro all'interessato (d)

- 1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 **il titolare** del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
 - a) ad **agevolare l'accesso ai dati personali** da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati **ad un'accurata selezione dei dati** che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
 - b) a **semplificare le modalità e a ridurre i tempi** per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.

B) LE REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

B1) REGOLE GENERALI

11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati.

- 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo **lecito** e secondo **correttezza**;
 - b) raccolti e registrati per **scopi determinati, espliciti e legittimi**, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
 - c) **esatti e**, se necessario, **aggiornati**;
 - d) **pertinenti**, completi e **non eccedenti** rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
- **2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati**

12. Codici di deontologia e di buona condotta.

(d)

- **1. Il Garante promuove** nell'ambito delle **categorie interessate**, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, **la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori**, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

13. Informativa. (S.A.)

(d)

- 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati **oralmente o per iscritto** circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 7;
 - f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile.

continua

- omissis
- 3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento **modalità semplificate** per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
- omissis

Art. 14 . Definizione di profili e della personalità dell'interessato

- 1. Nessun atto o provvedimento **giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento umano** può essere fondato **unicamente** su un trattamento **automatizzato** di dati personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
- 2. L'interessato **può opporsi** ad ogni altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), **salvo che** la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un **contratto**, in accoglimento di una **proposta** dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.

Art 15. Danni cagionati per effetto del trattamento.

- 1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo **2050 del codice civile.**
- 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione **dell'articolo 11.**

Art. 16. Cessazione del trattamento (d)

- 1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
 - a) **distrutti**;
 - b) **ceduti** ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti; (**S.A. art. 162**)
 - c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
 - d) **conservati o ceduti ad altro titolare**, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
- 2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

B2) REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

- 18. Princìpi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici.
- 19. Princìpi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.
- 20. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili.
- 21. Princìpi applicabili al trattamento di dati giudiziari.
- 22. Princìpi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari.

Art. 18 Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici (sp167) d

- 1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti pubblici, **esclusi gli enti pubblici economici.**
- 2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è **consentito soltanto** per lo svolgimento delle **funzioni istituzionali.**
- 4. **Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.**

Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari(SP167) d

- 1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è **consentito**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, **anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.**
- 2. La comunicazione da parte di un **soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici** è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è **comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali** e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione ivi indicata.
- 3. La comunicazione da parte di un **soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici** e la **diffusione** da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.

Art.20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili

(sp167) d.

- 1. Il trattamento dei **dati sensibili** da parte di soggetti pubblici è **consentito** solo se autorizzato da **espressa disposizione di legge** nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.
- 2. Nei casi in cui una disposizione di legge **specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito** solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, **con atto di natura regolamentare** adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), **anche su schemi tipo.**
- 3. **Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge** i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di ₂₃**operazioni nei modi di cui al comma 2.**

continua

- omissis

B3) REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

- **Art. 23 – consenso**
- **Art. 24 – casi senza necessità di consenso**
- **Art. 25 - divieti di comunicazione e diffusione**
- **Art. 26 – garanzie per i dati sensibili**
- **Art. 27 - garanzie per i dati giudiziari**

Art. 23. Consenso (sp167)

- .
- 1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
- 2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
- 3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, **se è documentato per iscritto**, e se sono state rese all'interessato le **informazioni di cui all'articolo 13**.
- 4. Il consenso è **manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili**.

Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso

- 1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
 - a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
 - b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
 - c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
 - d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

continua

- e) è necessario **per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo**. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
- f) con esclusione della diffusione, è **necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397**, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

continua

- g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
- h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
- i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

Art. 26. Garanzie per i dati sensibili. (SP 167)

- 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento **solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante**, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, **nonché dalla legge e dai regolamenti**.
- 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare. **(sp 170)**.
- 3. **Il comma 1 non si applica al trattamento:**
 - a) dei dati relativi agli **aderenti alle confessioni religiose** e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
 - b) dei dati riguardanti **l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale** o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

continua

- 4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche **senza consenso**, previa autorizzazione del Garante:
 - a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, **per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo**, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
 - b) quando il trattamento è **necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo**. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato₃₁
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;

continua

- c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
- d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111.
- 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere **diffusi**.

Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari (SP167)

- 27. Garanzie per i dati giudiziari.
- 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

B4) REGOLE PER IL TRATTAMENTO DATI IN AMBITO SANITARIO

- **Art. 75**
- **1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.**

Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

- .
- 1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
 - a) con il **consenso** dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, **(solo....ndr)** se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una **finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato;**
 - b) anche **senza il consenso** dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità di cui alla lettera a) **riguarda un terzo o la collettività.**
- 2. Nei casi di cui al comma 1 il consenso può essere prestato con le modalità semplificate di cui al capo II.
- 3. Nei casi di cui al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 54 codice penale – stato di necessità

- - Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di **salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona** , pericolo da lui non volontariamente causato , né altrimenti evitabile , sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo
- omissis

Capo II - Modalità semplificate **per informativa e consenso**

- 77. Casi di **semplificazione**.
- 1. Il presente capo individua **modalità semplificate utilizzabili** dai soggetti di cui al comma 2:
 - a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi **dell'articolo 13, commi 1 e 4**;
 - b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
 - c) per il trattamento dei dati personali.
- 2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
 - a) dagli organismi sanitari pubblici;
 - b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
 - c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.

Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra

- .
- 1. Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in **forma chiara** e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
- 2. L'informativa può essere fornita **per il complessivo trattamento dei dati** personali necessario per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate nel suo interesse.
- 3. L'informativa può riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi, ed è **fornita preferibilmente per iscritto**, anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.

omissis

Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari.

- 1. Gli organismi sanitari **pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate** relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture **annotano** l'avvenuta informativa e il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una **verifica al riguardo da parte di altri reparti** ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato.
- 3. Le modalità semplificate di cui agli articoli **78 e 81** possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle **aziende sanitarie**.
- 4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Art. 81. Prestazione del consenso.

- 1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, **nei casi in cui è necessario ai sensi del presente codice** o di altra disposizione di legge, può essere manifestato con un'unica dichiarazione, **anche oralmente**. In tal caso il consenso è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con **annotazione dell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico**, riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
- 2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.

Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica.

- 1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, **successivamente alla prestazione**, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
- 2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza ritardo, **successivamente alla prestazione**, in caso di:
 - a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
 - b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
- 3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo, successivamente alla prestazione, **anche in caso di prestazione medica che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.**
- 4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

- .
- 1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, **il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale**, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
- 2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
 - a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati **prescindendo dalla loro individuazione nominativa**;
 - b) l'istituzione di appropriate **distanze di cortesia**, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;
 - c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, **l'indebita conoscenza** da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati

- d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in **situazioni di promiscuità** derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
- e) il rispetto della **dignità dell'interessato** in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;
- f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, **ai soli terzi legittimati**, di una prestazione di pronto soccorso;
- g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di **visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti**, informandone previamente gli interessati e **rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà**;
- h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita **correlazione** tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
- i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a **regole di condotta analoghe al segreto professionale**.

Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato

- .
- 1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo interessato. **(S.A. art. 162)**
- omissis

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico

85. Compiti del Servizio sanitario nazionale

- 1. Fuori dei casi di cui al comma 2, si considerano **di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21**, le finalità che rientrano nei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle seguenti attività:
 - a) **attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione** dei soggetti assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
 - b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
 - c) **vigilanza sulle sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio e all'importazione di medicinali** e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;

continua

- **d) attività certificatorie;**
- e) l'applicazione della normativa in materia di **igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;**
- f) le attività amministrative correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
- g) instaurazione, gestione, pianificazione e controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i **soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.**

- 2. Il comma 1 non si applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuati da esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per **finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato, di un terzo o della collettività**, per i quali si osservano le disposizioni relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai sensi dell'articolo 76.
- omissis

Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

- 1. Fuori dei casi di cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate all'applicazione della disciplina in materia di:
 - a) **tutela sociale della maternità e di interruzione volontaria della gravidanza**, con particolare riferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per gli interventi di interruzione della gravidanza;
 - b) **stupefacenti e sostanze psicotrope**, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare, anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizi pubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti, gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione delle misure amministrative previste;
 - c) **assistenza, integrazione sociale** e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
 - 1) accertare l'handicap ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, di aiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre agevolazioni;
 - 2) curare l'integrazione sociale, l'educazione, l'istruzione e l'informazione alla famiglia del portatore di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla legge;
 - 3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
 - 4) curare la tenuta degli albi degli enti e delle associazioni ed organizzazioni di **volontariato impegnati nel settore**.
- 2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.

Capo IV - Prescrizioni mediche

- 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
- 1. **Le ricette** relative a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato in modo da permettere di **risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità** connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
- *omissis*

88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale

- .
- 1. Nelle prescrizioni cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato non sono indicate.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.

Art. 89. Casi particolari.

- 1. Le disposizioni del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normative che prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
- 2. Nei casi in cui deve essere accertata l'identità dell'interessato ai sensi del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.

Art. 92. Cartelle cliniche

- 1. Nei casi in cui organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la **comprensibilità dei dati** e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.
- 2. Eventuali richieste di **presa visione o di rilascio di copia** della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:
 - a) **di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera c), di rango pari** a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
 - b) **di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi**, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

Art. 93. Certificato di assistenza al parto.

- 1. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita. Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
- 2. Il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi **cento anni** dalla formazione del documento.
- omissis

Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

- **1. Il trattamento di dati** idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari, archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto dell'articolo 3 **anche presso** banche di dati, schedari, archivi o registri già istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data, in particolare presso:
 - a) il registro nazionale dei **casi di mesotelioma asbesto-correlati** istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308;
 - b) la banca di dati in materia di sorveglianza della **malattia di Creutzfeldt-Jakob** o delle varianti e sindromi ad essa correlate, di cui al D.M. 21 dicembre 2001 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
 - c) il registro nazionale delle malattie rare di cui all'articolo 3 del D.M. 18 maggio 2001, n. 279 del Ministro della sanità;
 - d) i registri dei **donatori di midollo osseo** istituiti in applicazione della legge 6 marzo 2001, n. 52;
 - e) gli schedari dei donatori di sangue di cui all'articolo 15 del D.M. 26 gennaio 2001 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.

Capo I - art. 59 Accesso a documenti amministrativi

- 59. Accesso a documenti amministrativi.
- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla **legge 7 agosto 1990, n. 241**, e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante interesse pubblico.

60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

- .
- 1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è **di rango almeno pari ai diritti dell'interessato**, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.